ALL N. 8 DELIBERAZIONE MECC. N. 204 080 88/008



MECC. N. 2012 00970/092

VISTO per l'inserzione

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 9^ NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA

DOC. N. 11/2012

CITTA' DI TORINO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9^ 28 FEBBRAIO 2012

Il Consiglio della Circoscrizione 9[^] convocato nelle prescritte forme, in 2[^] convocazione per la seduta del **28 FEBBRAIO 2012** alle ore **00,01** presenti, nell'aula Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n[^] 55, oltre al Presidente Giovanni PAGLIERO, i Consiglieri:

AMORE Monica — AUDISIO Monica — BELLO Fazio - BERGOGLIO Maria Luisa — BORELLO Rosario — BRESCIA Mario — CANTORE Andrea - CARBONARI Cesare — D'AGOSTINO Lorenzo — FERRARA Serafino — GERMANO Lucia — GIACCARDI Paolo - LUPI Alessandro — MALU Giovanni — MIANO Massimiliano - PALUMBO Antonio — PERA Dario - RENDA Tommaso — RIZZUTO Giorgio - TISCI Alessandro - TUFARO Maria Elena — VALVANO Patrizia.

In totale con il Presidente n° 23 Consiglieri

a Dollaradomo Ven

2'4 SET. 2012

Risultano assenti i Consiglieri Antoniutti e Berno.

Con l'assistenza del Segretario: Giuseppina RIZZI

ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.9 – Variante Parziale n. 270 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. concernente l'integrazione normativa all'art. 8 delle N.U.E.A. di P.R.G. – Parere ai sensi degli artt. 43/44 del Regolamento sul Decentramento.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.9-VARIANTE PARZIALE N. 270 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ART. 8 DELLE N.U.E.A DI P.R.G. -PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43/44 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL DECENTRAMENTO.

Il Presidente Giovanni PAGLIERO, di concerto con il Coordinatore II Commissione-Vice Presidente Massimiliano MIANO, riferisce:

è pervenuta in data 2 Gennaio 2012- protocollo n. 4333-t06.001/3.270 da parte della Direzione Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, la richiesta con relativa documentazione, a voler esprimere parere di competenza, ai sensi degli artt. 43/44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla VARIANTE PARZIALE N. 270 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ART. 8 DELLE N.U.E.A DI P.R.G.

Il piano regolatore di Torino, fin dalla sua approvazione, ha favorito, soprattutto in alcune aree normative, l'integrazione di destinazioni d'uso diversificate, che ammettono, nei medesimi involucri edilizi, attività residenziali, commerciali, artigianali, terziarie ecc.

Ad esempio, l'area normativa MI individua isolati misti prevalentemente residenziali per i quali si prevede la possibilità di insediare studi professionali a tutti i piani. Tale principio della mixitè degli ambiti si è poi sviluppato negli anni quale elemento qualitativo della vita urbana e caratterizza oggi gli strumenti urbanistici di nuova generazione.

Con la Variante n. 117 al P.R.G., si era data risposta all'esigenza di ammettere all'interno di contenitori esclusivamente terziari, funzioni come la residenza e l'A.S.P.I, mantenendo, in questo caso, la destinazione terziaria come prevalente all'esterno della Zona Urbana Centrale Storica, a dimostrazione della necessità di offrire contenitori con destinazioni d'uso più flessibili.

Si tratta ora di aggiornare, seppur parzialmente, alcuni mix funzionali, orientandoli secondo le esigenze emerse.

Si è riscontrato che la limitazione prevista dal P.R.G., che ammette per le aree residenziali del tessuto consolidato la possibilità di insediare le attività di carattere terziario esclusivamente ai piani interrato, terreno e primo (e/o ammezzato), risulta oggi non più congruente con gli obiettivi descritti e produce, inoltre, un grave pregiudizio circa l'attrattività della Città per nuovi possibili insediamenti terziari che tenderebbero, logicamente, a distribuirsi sul territorio non in base al livello verticale, ma secondo logistiche insediative legate alla presenza di attrattori (il Tribunale, il Politecnico, le stazioni, etc....).

In tal senso sono pervenute richieste finalizzate a richiedere la modifica puntuale della destinazione d'uso da usi residenziali a usi terziari di un immobile sito in piazza Statuto,

classificato con destinazione prevalentemente residenziale, richiesta scaturita dagli importanti processi di trasformazione legati alle nuove infrastrutturazioni dell'area di piazza Statuto e della "Spina Centrale" che hanno innescato processi di rivitalizzazione, coinvolgendo particolarmente i settori delle attività commerciali e terziario.

Non si è ritenuto di procedere mediante un provvedimento puntuale, ma con la presente variante normativa, riconducendo il caso specifico alla generalità dei processi in corso

suindicati.

Trattasi dunque di intervenire sulle aree normative destinate alla residenza, al fine di offrire ulteriori adeguate opportunità localizzate alle attività economiche che si intendono insediare, con la precisazione che le attività per le quali si propone l'estensione, devono risultare comunque compatibili con la residenza stessa, al fine di garantire che non si producano distorsioni od incongruenze rispetto alle attività in atto.

Il presente provvedimento, quindi, modifica parzialmente la disciplina normativa prevista dall'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, prevedendo nelle aree normative di tipo residenziale l'estensione di usi tipicamente terziari (non a carattere

direzionale), anche ai piani superiori al primo.

La variante prevede pertanto di introdurre all'art. 8 delle N.U.E.A."Aree normative: classificazione e destinazioni d'uso ", nelle seguenti aree normative: R1,R2,R3,R4,R5 ed R9, la possibilità di estendere a tutti i piani la destinazione terziaria, nello specifico limitatamente agli "Studi professionali", individuati alla lettera A1 dell'art.3 punto 5;

nel contempo, per omogeneità di lettura, si provvede ad uniformare la norma anche nelle aree

normative M1 ed MP,il tutto come meglio illustrato nell'allegato 1.

Le modifiche apportate con la presente variante riguardano esclusivamente un limitato aggiornamento dell'apparato normativo del Piano Regolatore, introducendo una maggiore flessibilità rispetto alle destinazioni d'uso attualmente ammesse, consentendo l'insediamento di studi professionali nelle aree normative ove gli stessi sono oggi ammessi limitatamente ai piani interrato, terreno e primo.

Alle suindicate modifiche non consegue, pertanto, la realizzazione di nuovi interventi edificatori, ovvero di nuovi volumi rispetto a quelli già previsti dal P.R.G. vigente.

La variante non richiede l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Il Settore Ambiente e Territorio si esprimerà a riguardo della coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del Territorio" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20 dicembre 2010 e gli esiti verranno puntualmente resi prima dell'approvazione del presente provvedimento; successivamente si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale in conformità alla presente variante.

Il Parere oggetto della presente deliberazione, è stato illustrato e discusso nel corso della II Commissione di Lavoro Permanente del 1° febbraio 2012.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 Maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 Giugno 1996 – il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali e all'art. 44 stabilisce i termini e le modalità.

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 è:

> favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla "VARIANTE PARZIALE N. 270 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ART. 8 DELLE N.U.E.A DI P.R.G."-

Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Al momento della votazione non sono presenti in aula i Consigleri: Brescia, Giaccardi, Pera, Tisci.

Presenti 19 Votanti 18

Astenuti 1 Cantore

Voti favorevoli 14 Voti contrari 4

DELIBERA

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla "VARIANTE PARZIALE N. 270 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ART. 8 DELLE N.U.E.A DI P.R.G."-

In Originale firmato.

IL PRESIDENTE Giovanni PAGLIERO

IL CONSIGLIERE ANZIANO Monica AUDISIO IL SEGRETARIO Giuseppina RIZZI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Centro Civico dal 5 Marzo 2012 per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torino, 29 febbraio 2012

